

**Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale****Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)**

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Intermediario in veste di Manufacturer de facto: non applicabile

Product: **RC Professionale\_ Consulente e addetto alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale\_09.2023**

Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: II° versione

Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 27.09.2023

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: [www.lloydseurope.com](http://www.lloydseurope.com)

E-mail: [lloydseurope.info@lloyds.com](mailto:lloydseurope.info@lloyds.com)

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. I.00151) ed in Libera Prestazione di Servizi (numero d'iscrizione all'Elenco IVASS n. II.01526). La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia, con cui sarà concluso il contratto, è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

Sito web: [www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home](http://www.lloyds.com/it-it/lloyds-around-the-world/home)

E-mail: [informazioni@lloyds.com](mailto:informazioni@lloyds.com)

Telefono: +39 02 6378 8870

Alla fine del 2023, il capitale sociale ordinario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 558 milioni. Inoltre, attraverso il rilascio di una lettera di credito sono stati resi disponibili ulteriori fondi propri per 200 milioni di EUR. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 322 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 710 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società quindi, inteso come il rapporto tra i fondi propri e l'SCR, è pari al 221%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 80 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 549 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. per l'anno 2023 è disponibile su [www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/](http://www.lloydseurope.com/about/lloyds-brussels-hub/).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Se non espressamente escluse, si intendono operanti anche le seguenti garanzie:

- ✓ Fatto dei Dipendenti e Collaboratori;
- ✓ Sanzioni, multe e/o ammende ai clienti dell'Assicurato;
- ✓ Sospensione di attività di Terzi;
- ✓ Errato trattamento dei dati personali;
- ✓ Perdita di documenti;
- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
- ✓ Responsabilità Civile verso prestatori (RCO)
- ✓ Responsabilità solidale estesa
- ✓ Utilizzo degli strumenti di firma elettronica

## Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

È possibile personalizzare la copertura assicurativa attivando, previa richiesta dell'Assicurato ed accettazione da parte dell'Assicuratore, le condizioni relative alle funzioni di ODV, DPO, Medicina del lavoro, Organismi abilitati per le verifiche impianti (DPR 462/01).

Si intendono operanti solo le estensioni espressamente richiamate nella Scheda di Copertura; ove non diversamente indicato, ogni estensione è prestata con il limite di indennizzo, franchigia o scoperto indicati nella Scheda di Copertura.

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono disposizioni.

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Medicina del lavoro	Responsabilità derivanti all'Assicurato dallo svolgimento di attività di consulente e addetto alla medicina del lavoro.
Organismi abilitati per le verifiche impianti	Responsabilità derivanti dallo svolgimento di attività di consulente e addetto per le verifiche impianti (DPR 462/01).
Attività di organismo di vigilanza (OdV)	Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento di attività con funzioni di organismo di vigilanza (ODV), a condizione che l'Assicurato abbia dichiarato il relativo fatturato ai fini del calcolo del premio.
Attività e funzioni di DPO (Data Protection Officer)	Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento di attività con funzioni di DPO (Data Protection Officer), a condizione che l'Assicurato abbia dichiarato il relativo fatturato ai fini del calcolo del premio
Cessazione dell'attività (Discovery Clause)	In caso di morte o di cessazione dell'attività per qualunque motivo, escluso il caso di radiazione o sospensione dall'Albo, è facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa continuare a giovare della garanzia assicurativa in relazione ad errori od omissioni posti in essere anteriormente a tale cessazione. Per avvalersi di tale facoltà, dovrà pervenire agli Assicuratori una formale richiesta prima della cessazione della polizza; gli Assicuratori rilasceranno una Polizza analoga per la durata di uno, due o tre anni, prorogabile, con premio da convenire di volta in volta.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

La copertura perdite patrimoniali non vale per:

- ✗ i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'art. 1 ultimo punto e

- perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;
- \* spese sostenute dalla mandante per modifiche, sostituzioni, rifacimenti resi necessari dalla inadeguatezza degli interventi effettuati dall'assicurato;
  - \* mancata rispondenza delle opere oggetto delle prestazioni professionali all'uso cui sono destinate
  - \* perdite patrimoniali derivanti dall'attività svolta nell'ambito di incarichi di Consigliere di Amministrazione di Società od Enti;
  - \* l'attività che i collaboratori dell'Assicurato svolgano in proprio, né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio;
  - \* le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
  - \* le perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
  - \* le sanzioni fiscali, multe od ammende inflitte all'Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido;
  - \* le perdite patrimoniali derivanti dall'analisi e dalla certificazione di prodotti, impianti, processi produttivi allo scopo dell'ottenimento di riconoscimento della loro qualità;
  - \* conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
  - \* le perdite patrimoniali relative alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla consulenza in materia previdenziale, fiscale e dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle società.
  - \* le Richieste di Risarcimento conseguenti a, o derivanti da attacchi cibernetici, dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, o da malfunzionamento o violazione del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti

La copertura R.C.T. non comprende i danni :

- \* provocati a terzi se, al tempo dell'esplicazione dell'attività professionale indicata in polizza, l'Assicurato non era iscritto all'AIAS;
- \* provocati a terzi se i lavori progettati o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle Leggi o dai Regolamenti;
- \* provocati a terzi se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- \* da sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali od agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla copertura Perdite Patrimoniali;
- \* ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- \* da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- \* da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- \* alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

- \* verificatisi in occasione di maremoti e movimenti tellurici in genere e simili;
- \* conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- \* derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli dalla legge;
- \* derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono tuttavia compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- \* provocati a terzi e riconducibili a responsabilità dell'Assicurato a norma dell'art.30 della Legge 11.02.1994 , n.109 e successive integrazioni o modificazioni.
- \* Derivanti dalla malapratica medica.

Le coperture R.C.T. e R.C.O. non comprendono i danni:

- \* conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- \* derivanti da progettazione di dighe, gallerie, trafori, tunnel, metropolitane, impianti di trasporto ed impianti a mare;
- \* da amianto;
- \* verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo
- \* derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici.
- \* Reclami o richieste di risarcimento a carattere fraudolento.
- \* Ogni responsabilità derivante da soci o dipendenti dell'Assicurato nella funzione di direttori e/o responsabili di qualsiasi azienda e/o organizzazione: ma questa esclusione non si applica nei confronti di consulenza legale o servizi legali resi alle suddette aziende e/o organizzazioni.
- \* Rischi di contaminazione radioattiva e dei danni cagionati da impianti nucleari esplosivi:

- perdita, distruzione o danneggiamento di qualsiasi bene ovvero perdita o spesa di qualsiasi natura, derivante o cagionata da quanto sopra, ovvero da qualsiasi danno consequenziale.
- ogni responsabilità civile di qualsivoglia natura.

Il tutto direttamente o indirettamente causate da o indirettamente derivanti da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari da combustibile nucleare

- proprietà di sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre sostanze pericolose, di qualunque impianto nucleare esplosivo o di suoi componenti nucleari.



## Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di limiti di indennizzo e franchigia per sinistro di seguito riepilogati per specifica attività:

	<b>ATTIVITA' PROFESSIONALE</b>	<b>FRANCHIGIA E/O SCOPERTO</b>	<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>
<b>GARANZIE SEMPRE OPERANTI</b>	Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, derivanti dall'errato trattamento dati personali	€ 500 per sinistro	Massimale assicurato di polizza
	Perdita patrimoniali da interruzione o sospensione di attività	€ 500 per sinistro	€ 100.000
	Perdita di documenti	€ 500 per sinistro	€ 25.000
	Multe e/o ammende	€ 500 per sinistro	Massimale assicurato di polizza
	Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	€ 250 per sinistro	Massimale assicurato di polizza
	Responsabilità Civile verso prestatori (RCO)	€ 250 per sinistro	Massimale assicurato di polizza
	Utilizzo degli strumenti di firma elettronica	€ 500 per sinistro	€ 500.000
	Continuità di copertura (Continuous Cover)	un minimo del 150% della franchigia (o Scoperto) più elevata	massimo 20% del danno liquidabile
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	Medicina del lavoro	€ 500 per sinistro	Massimale assicurato di polizza
	Organismi abilitati per le verifiche impianti	€ 500 per sinistro	Massimale assicurato di polizza
	ODV	€ 2.500 per sinistro	30% del massimale assicurato di polizza
	DPO	€ 2.500 per sinistro	30% del massimale assicurato di polizza




## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

**Cosa fare in caso di sinistro?**

**Denuncia di sinistro:** L'Assicurato deve inviare all'Assicuratore, direttamente o tramite il proprio Broker o tramite il Coverholder dei Lloyd's, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di qualsiasi Richiesta di Risarcimento e/o di qualsiasi Circostanza. L'Assicurato deve fornire una breve descrizione della Circostanza o Richiesta di Risarcimento e tutta la documentazione in suo

	<p>possesso, inoltre deve cooperare con l'Assicuratore in seguito a ragionevole richiesta di quest'ultimo, divulgando l'esistenza del presente Contratto solo con il consenso dell'Assicuratore, salvo non sia diversamente disposto dalla legge. L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Circostanze o Richieste di Risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenere i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto dell'Assicuratore. In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione o i diritti di rivalsa dell'Assicuratore. I legali e periti scelti dall'Assicurato, per la gestione della Circostanza o Richiesta di Risarcimento, dovranno essere preventivamente approvati dall'Assicuratore.</p> <p><b>Assistenza diretta / in convenzione:</b> Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> L'Assicuratore può avvalersi dell'assistenza di società terze per la gestione dei sinistri. In tal caso provvederà a comunicare prontamente, per il tramite del Broker e/o del Coverholder dei Lloyd's, i riferimenti ed i contatti di suddette società.</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 c.c., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art. 2952 c.c., comma 3).</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto prima della stipulazione di questo Contratto formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>Espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario.</p>

 <p><b>Quando e come devo pagare?</b></p>	
<p><b>Premio</b></p>	<p>A completamento di quanto descritto nel DIP Danni vengono riportate di seguito maggiori informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Il Premio annuo di polizza è calcolato sull'ammontare degli introiti lordi, al netto di IVA, fatturati nell'esercizio finanziario immediatamente anteriore alla data d'inizio del Periodo di Assicurazione, oppure, qualora il Contraente/Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per l'esercizio finanziario in corso.</li> <li>✓ Nel caso fosse stabilito tra le parti che il Premio sia calcolato sulla base di dati variabili e pertanto soggetto a regolazione, il tasso di regolazione verrà indicato nella Scheda di Copertura. In tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza, l'Assicurato si impegna a fornire il dato relativo all'ultimo fatturato disponibile ed il premio di regolazione verrà calcolato</li> </ul>

	<p>applicando il tasso di regolazione alla differenza tra fatturati dei due ultimi esercizi fiscali. In caso di differenza negativa nulla sarà dovuto all'Assicurato ed il Premio indicato nella Scheda risulterà comunque acquisito dall'Assicuratore.</p> <p>✓ È possibile pagare il premio tramite ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano come beneficiario gli Assicuratori oppure il Coverholder dalla Lloyd's Insurance Company S.A.</p>
<b>Rimborso</b>	Non vi sono disposizioni



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Sospensione</b>	Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono disposizioni
<b>Risoluzione</b>	<p><b>Recesso in caso di sinistro</b> Dopo la denuncia di qualunque Richiesta di Risarcimento e fino al 60° giorno dal rifiuto dell'indennizzo da parte degli Assicuratori, entrambe le Parti hanno facoltà di recedere da questo Contratto con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta stabilito e concordato che, in caso di recesso anticipato a seguito di sinistro, non è prevista alcuna restituzione di premio.</p> <p><b>Richieste di Risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa</b> Qualora l'Assicurato abbia sottaciuto o falsamente dichiarato qualsiasi fatto materiale o circostanza relativo alla presente assicurazione ovvero abbia presentato un reclamo o richiesta di risarcimento a carattere fraudolento, questa assicurazione sarà automaticamente nulla.</p>



## A chi è rivolto questo prodotto?

L'assicurazione è rivolta al consulente e addetto alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale.
---



## Quali costi devo sostenere?

<p><b>Costi di intermediazione</b> - Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 23% dei premi contabilizzati.</p> <p><b>Costi dei PPI</b> - Non vi sono disposizioni.</p>
--

<b>COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: <a href="mailto:lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com">lloydseurope.servizioreclami@lloyds.com</a> o <a href="mailto:lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com">lloydseurope.servizioreclami@pec.lloyds.com</a></p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel. : +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></p> <p>Il sito IVASS <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
<b>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.

**INSERIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE, OVE APPLICABILI**

**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRE LA PARTE PAGATA DI PREMIO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA POTRÀ RICHIEDERE ALL'IMPRESA**



**LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.**

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGA ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTI IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.**

**INSERIRE LA SEGUENTE SEGUENTE DICHIARAZIONE SE IL PRODOTTO È PER ASSICURAZIONE DOMESTUALE**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**